

## Gli atti pendenti

AZIONI ESECUTIVE E GIUDIZI IN CORSO

# Fermi e ipoteche si bloccano solo se non sono stati iscritti

La domanda di rottamazione deve arrivare entro 30 giorni dal preavviso

PAGINA A CURA DI  
Chiara Vanni

Con la presentazione dell'istanza per la rottamazione delle cartelle, il contribuente blocca le azioni esecutive e cautelari dell'agente della riscossione. Secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dl 193/2016 infatti, qualora il debitore abbia manifestato la propria volontà di avvalersi della definizione agevolata dei ruoli mediante apposita dichiarazione, Equitalia, limitatamente ai carichi oggetto di definizione, «non può avviare nuove azioni esecutive, ovvero iscriverne nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate», salvo il verificarsi, in quest'ultimo caso, di determinate condizioni.

### Le misure cautelari

Come visto, per quanto riguarda le misure conservative e cautelari, la norma cita espressamente il fermo amministrativo e l'ipoteca (legale), regolate dagli articoli 86 e 77 del Dpr 602 del 29 settembre 1973. Il fermo amministrativo è l'atto con cui Equitalia dispone il blocco dei veicoli intestati al debitore. L'attivazione della procedura è notificata al contribuente tramite apposita comunicazione preventiva (preavviso di fermo), dalla quale decorrono 30 giorni al termine dei quali il fermo viene iscritto nei pubblici registri (Pra). Poiché con la norma in esame il legislatore inibisce l'iscrizione di nuovi fermi amministrativi, il contribuente ha modo di bloccare tale azione presentando la dichiarazione di rottamazione della cartella, anche successivamente alla ricezione del preavviso di fermo, purché entro i successivi 30 giorni.

Disciplina analoga è dettata in tema di ipoteca legale. L'articolo 77 prevede la possibilità per Equitalia di iscrivere a garanzia del proprio credito, che deve essere di importo almeno pari a 20.000 euro, ipoteca sugli immobili del debitore. Anche in questo caso è prevista una comunicazione preventiva al contribuente,

e, al termine dei trenta giorni successivi, l'iscrizione dell'ipoteca alla Conservatoria competente. Anche in questo caso, quindi, è possibile bloccare la misura cautelare tramite la dichiarazione di rottamazione della cartella, presentata anche successivamente alla ricezione della comunicazione preventiva, purché entro i successivi 30 giorni.

La norma in esame non cita invece altre misure cautelari, prima fra tutte il sequestro conservativo, ordinario (ex articolo 2905 del Codice civile e articolo 671 del Codice di procedura civile) e speciale (articolo 22 del Dlgs 472/1997). Pertanto, a meno di future interpretazioni estensive, la lettera della norma induce a ritenere tali azioni non soggette alle disposizioni previste dal Dl 193/2016.

In caso di presentazione della dichiarazione per l'accesso alla definizione agevolata dei ruoli, è fatto divieto all'agente della riscossione di avviare nuove azioni esecutive, nonché di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate «a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati».

### La procedura

La procedura esecutiva ha normalmente inizio con il pignoramento dei beni (mobili o immobili) del debitore e si conclude con l'espropriazione forzata (mediante vendita all'asta o altre procedure competitive) del bene pignorato. In alternativa, essa può essere costituita dal pignoramento di beni o crediti presso terzi, in base alla procedura ordinaria di cui agli articoli 543 e seguenti del Codice di procedura civile, o in base alla procedura speciale prevista dagli articoli 72-bis e 73 del Dpr 602/1973. Nel caso in cui l'azione esecutiva sia già avviata, la procedura si blocca se la richiesta di rottamazione è presentata prima della vendita del bene o della assegnazione del bene ad un creditore ovvero, nel caso di pignoramento di un credito presso terzi, prima del provvedimento di assegnazione ex articolo 553 del Codice di procedura civile. Nonostante il tenore letterale della norma, sembra logico ritenere che anche il pignoramento speciale dei crediti presso terzi previsto dall'articolo 72-bis del Dpr 602/1973, ove non è previsto un provvedimento di assegnazione del credito, ma un pagamento diretto al concessionario, debba interrompersi con la richiesta di rottamazione della cartella.

### Interruzione delle misure esecutive e cautelari

#### MISURA ESECUTIVA/CAUTELARE

#### TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA UTILE PER L'INTERRUZIONE DELLE MISURE ESECUTIVE E CAUTELARI

Fermo amministrativo ex articolo 86 Dpr 602/1973

L'istanza deve essere presentata prima dell'iscrizione del fermo nei pubblici registri (Pra); l'iscrizione avviene scaduti i trenta giorni successivi al ricevimento del preavviso di fermo

Ipoteca legale ex articolo 77 Dpr 602/1973

L'istanza deve essere presentata prima dell'iscrizione dell'ipoteca in Conservatoria; l'iscrizione avviene scaduti i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione preventiva

Pignoramento ex articolo 491 Cpc

L'istanza deve essere presentata prima della vendita del bene all'asta o della presentazione da parte di un creditore, dell'istanza di assegnazione del bene

Pignoramento dei crediti presso terzi ex articolo 543 e seguenti del Cpc

L'istanza deve essere presentata prima del provvedimento con cui il giudice assegna il credito pignorato presso il terzo, ai sensi dell'articolo 553 del Cpc

**Processi tributari.** Da valutare caso per caso se conviene ricorrere alla rottamazione

## Definizione parziale in cerca di conferma

Anche le somme iscritte provvisoriamente a ruolo in pendenza di giudizio rientrano nella sanatoria. In base a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 6 del Dl 193/2016, il debitore dovrà indicare nella richiesta (dichiarazione) di definizione agevolata dei ruoli, la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui tale dichiarazione si riferisce, assumendo l'impegno a rinunciare alla causa.

In tal senso non dovrebbero esserci dubbi riguardo alla possibilità di definire in maniera agevolata i ruoli nelle seguenti situazioni:

- pendenza di un giudizio relativo all'impugnazione del ruolo stesso o della cartella di pagamento. In tal senso la possibilità di definizione spetterebbe sia nel caso di impugnazione della cartella di pagamento quando questa è il primo atto impugnabile della procedura di accertamento (ad esempio a seguito di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni), sia nel caso di impugnazione della cartella o del ruolo per vizi propri;
- pendenza di un giudizio relativo all'avviso di accertamento prodromico.

Ciò risulterebbe peraltro coerente con l'interpretazione data da Equitalia - nel corso di Teleforo 2014 - alla norma analoga di sanatoria delle cartelle proposta

dalla legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014). Tuttavia, se in quella occasione l'agente della riscossione affermava che le somme pagate dal contribuente per accedere alla definizione agevolata (irrevocabile) dei ruoli non potevano essere restituite neppure in caso di esito favorevole del contenzioso tributario, in questo caso il dubbio non si pone.

La norma in esame afferma infatti, come anticipato, che il debitore per accedere alla sanatoria deve rinunciare al giudizio in corso.

In quest'ottica sarà di fondamentale importanza chiarire se sia o meno possibile richiedere la definizione agevolata soltanto per alcune delle violazioni da cui scaturisce l'iscrizione a ruolo, rinunciando per queste alla causa e proseguendo invece il contenzioso sulla restante parte della cartella di pagamento, o dell'avviso d'accertamento. Questa eventualità, che dal testo della norma non emerge chiaramente, sarà di fondamentale importanza nel valutare la convenienza della definizione agevolata dei ruoli in caso di contenzioso.

Altri elementi saranno poi rilevanti in tale scelta: ad esempio, nel caso in cui il ricorso verta su un avviso di contestazione delle sole sanzioni ex articolo 16 del Dlgs

472/1997, la rottamazione delle cartelle sarà sicuramente conveniente, poiché il principale vantaggio della norma agevolativa verte proprio sull'eliminazione di tale carico. Al di fuori di questa eventualità, la valutazione verterà ovviamente in primo luogo sulle possibilità di successo nella causa in corso. In caso però di possibile soccombenza, anche parziale, sarà utile considerare il risparmio ottenibile dalla definizione agevolata dei ruoli e confrontarlo con i vantaggi dati dagli strumenti deflattivi del contenzioso, eventualmente rimasti a disposizione. In particolare, in caso di pendenza del giudizio di primo e secondo grado, è data la possibilità al contribuente e all'amministrazione finanziaria di trovare un accordo (cosiddetta conciliazione giudiziale), secondo l'articolo 48 del Dlgs 546/1992, con abbattimento delle sanzioni amministrative rispettivamente alla misura del quaranta e cinquanta per cento.

In tali casi a guidare la scelta del contribuente potrebbe essere il trade-off tra sconto ottenibile relativamente alle imposte in caso di conciliazione e maggiore risparmio di sanzioni dato dalla rottamazione delle cartelle ex Dl n. 193/2016.